

GENNAIO 2008

Newsletter curata da
Studio Legale Turini
e da Studio Brevetti Turini Srl
Via Lamarmora, 55
50121 - Firenze
Tel 055 5520647 - Fax 055 4089025
www.studioturini.it
turini@studioturini.it

in questo numero:
Niente bollino sui Compact Disc ... p.1
Riforma del diritto d'autore ... p.2
Brevetti è (di nuovo) rito societario? ... p.2

INTERNET E DINTORNI
Non è reato leggere la posta dei dipendenti -p.3
E-mail e reato di sostituzione di persona - p.4
Novità in materia di musica - p.4

Specializzati in brevetti

nasce Studio Brevetti Turini srl

A gennaio 2008 è nata una società che si occupa esclusivamente di
deposito di domande di brevetti.

Lo Studio Brevetti Turini s.r.l. ha sede a Firenze, in via Lamarmora, 55,
Tel. 055 5520647 - Fax 055 4089025.

NIENTE BOLLINO SUI COMPACT DISC

Il bollino SIAE è un contrassegno che viene applicato su supporti quali libri, dischi, CD e, oltre a contenere alcune informazioni sull'opera e sul suo autore, consente di distinguere un'opera originale da una falsa.

Chiunque voglia commercializzare un'opera deve acquistare il contrassegno dalla SIAE ed apporlo su tutte le copie che distribuisce, a pena di incorrere nel reato di cui agli artt. 171 bis e 171 ter che contempla, per la detenzione di supporti contenenti fonogrammi privi del contrassegno, perfino la reclusione fino a tre anni e una multa sino a 15.493 euro (Cfr. artt. 171 ter, n. 1, lett. c) e d).

La Corte di Giustizia della Comunità Europea, l'8 Novembre 2007, ha emesso un'importante decisione in materia di bollino SIAE, la cui applicazione è obbligatoria su tutti i supporti contenenti opere protette dal diritto d'autore, inclusi i compact disc ai sensi dall'art. 181-bis della L. 633/1941.

Il caso ha preso le mosse dalla difesa di un signore tedesco indagato per avere detenuto supporti, nel caso di specie compact disc, privi del bollino SIAE. Nel corso della difesa il suo legale ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia chiedendo che si pronunciasse in merito al possibile conflitto tra il reato previsto dalla legge italiana e la direttiva comunitaria 83/189/EC, codificata con la Direttiva 98/34/EC, che prevede che tutte le bozze di regolamenti tecnici debbano essere obbligatoriamente notificate alla Commissione europea prima della loro approvazione.

Il bollino SIAE è, a tutti gli effetti, una norma tecnica e quindi avrebbe dovuto essere stata effettuata la notifica da parte dello stato Italiano, cosa che non è avvenuta. Il Governo e la SIAE si sono difesi sostenendo che la notifica non sarebbe stata necessaria in quanto l'obbligo del contrassegno preesisteva all'ultima modifica normativa, ma la Corte ha controribattuto che l'obbligo di notifica è stato introdotto dopo la vecchia normativa italiana ma prima della novella della L. 633/1941 per cui la notifica resta un adempimento obbligatorio.

In pratica, a seguito di un vizio formale molto significativo, l'art. 181-bis è divenuto inapplicabile a casi analoghi a quelli sottoposti all'attenzione della Corte, in quanto non ha seguito

l'inter comunitario previsto per la sua approvazione. Il vizio potrà essere sanato effettuando la notifica mancante, ma non è affatto detto che ciò sia sufficiente a sanare la situazione venutasi a creare.

Infatti nella decisione della Corte viene citata anche un'altra direttiva comunitaria nei cui considerando si legge che *«negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore (...) tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza (...) vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all'emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all'emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti [...] tali differenze devono essere eliminate per realizzare l'obiettivo dell'articolo 8 A del trattato, il quale prevede l'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall'articolo 3, lettera f) del trattato.*

»
Si tratta di principi che potrebbero addirittura rendere illecito il bollino SIAE per tutti i supporti e non solo per i compact disc, risultato che in molti si auspicherebbero.

RIFORMA DEL DIRITTO D'AUTORE

Il 21 dicembre 2007, la Commissione Cultura del Senato ha definitivamente approvato la legge 9 gennaio 2008 n. 2 "Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori" con la quale, oltre a trasformare la SIAE da ente di diritto pubblico ad ente di diritto privato, è stata introdotta una nuova modifica alla legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore (di seguito, per brevità, L.A.). In particolare, l'art. 2 della legge 2/2008 prevede l'aggiunta all'art. 70 L.A. del comma 1-bis ai sensi del quale: ***"è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro"***. La norma, poi, demanda ad un decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali l'individuazione dei limiti all'uso didattico e scientifico.

Questa novità, già prima della definitiva approvazione da parte del Senato e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 25 gennaio, è stata oggetto di ampi dibattiti tra chi (come la FIMI) ritiene la norma una *"buona mediazione tra le necessità di accedere ai contenuti culturali e le necessità di tutelare il copyright"* e chi, invece, ritiene che tale norma introduca una nuova serie di limiti derivanti in particolare dai concetti, tutt'altro che chiari, di *"bassa risoluzione o degrado"*, di *"uso didattico e scientifico"* e di *"scopo di lucro"*. In particolare, ci si domanda se per sfuggire all'obbligo di chiedere il consenso dell'autore e, quindi, diffondere liberamente un'opera in internet si debba snaturarla al punto di renderla irriconoscibile all'autore stesso. La risposta a queste domande deve attendere necessariamente l'emanazione del decreto attuativo da parte degli organi competenti.

BREVETTI È (DI NUOVO) RITO SOCIETARIO?

Con sentenza 17 maggio 2007 n. 170, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 134 comma 1 del Codice sulla Proprietà Industriale nella parte in cui prevedeva che le controversie in materia industrialistica fossero assoggettate al cd. *"rito societario"* regolamentato dal Decreto Legislativo 5/2003.

Conseguentemente, le controversie in materia di brevetti, marchi, design e concorrenza sleale tornavano ad essere disciplinate dal rito ordinario previsto dal codice di procedura civile, oltre che dalle norme ad hoc del Codice sulla Proprietà Industriale.

Lo scorso 16 gennaio, però, il Senato ha approvato un disegno di legge che modifica nuovamente la materia prevedendo, di fatto, la re-introduzione del rito societario.

Infatti, all'art. 1 si è nuovamente prevista l'applicazione ai procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale devoluti alle sezioni specializzate delle norme dettate dal Decreto Legislativo 5/2003, salve le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, per quanto non espressamente disposto dalle suddette norme. L'art. 2 prevede la disciplina dei procedimenti in corso al 18 maggio 2007 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale) e di quelli introdotti successivamente. In particolare, ai primi si tornano ad applicare le regole del rito societario se medio tempore non sono stati formati atti o svolte attività incompatibili con le stesse. Ai secondi nonché a quelli introdotti prima del 18 maggio ma nei quali sono stati compiuti atti o svolte attività incompatibili con il rito societario, si continuerà ad applicare il rito ordinario, a meno che le parti non chiedano esse stesse il mutamento del rito. Infine, l'art. 3 stabilisce che l'entrata in vigore di questa legge è fissata per il giorno successivo a quello di sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non resta che attendere la votazione della Camera dei Deputati.

INTERNET E DINTORNI

Non è reato leggere la posta dei dipendenti

La Corte di Cassazione, con la sentenza 47096/2007, ha affermato che non costituisce reato leggere la posta dei dipendenti quando il datore di lavoro dispone delle credenziali di accesso alla posta stessa. Pertanto ogni qualvolta il dipendente consegna la propria user id e password al proprio datore di lavoro, di fatto autorizza quest'ultimo a leggerla. Questa circostanza, tra l'altro, si verifica praticamente sempre in quanto per la legge sulla privacy è necessario fornire, in busta chiusa, le proprie credenziali al datore di lavoro che può utilizzarle per leggere la posta del dipendente in sua assenza se se ne presenta la necessità.

La Corte di Cassazione ha negato che sussista il reato di violazione della corrispondenza, operando una distinzione tra "posta chiusa" e "posta aperta. La Corte dice che "deve ritenersi che la corrispondenza in esso custodita (nel sistema informatico, ndr) sia lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro che legittimamente dispongano della chiave informatica di accesso. Anche quando la legittimazione all'accesso sia condizionata, l'eventuale violazione di tali condizioni puo' rilevare sotto altri profili, ma non puo' valere a qualificare la corrispondenza come 'chiusa' anche nei confronti di chi sin dall'origine abbia un ordinario titolo di accesso". Infatti "le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente dovevano essere a conoscenza anche dell'organizzazione aziendale, essendo prescritta la comunicazione, al superiore gerarchico, legittimato ad utilizzarla per accedere al computer anche per la mera assenza dell'utilizzatore abituale". Secondo la Corte sarebbe illecito solo aprire la corrispondenza "chiusa", intendendosi per tale la posta elettronica di cui non si detengano le credenziali di accesso. Pertanto, nel caso di specie, non ha ritenuto che il datore di lavoro avesse commesso reato leggendo la posta di una sua dipendente che poi era stata licenziata a seguito del contenuto della mail.

Indipendentemente da quanto sostenuto dalla Corte sul piano penale, leggere la posta dei dipendenti è sempre una questione delicata per risolvere la quale è opportuno, come consigliato anche dal Garante della Privacy, stilare un apposito regolamento aziendale interno. In particolare si rende necessario predisporre un Regolamento per l'uso delle apparecchiature informatiche con il quale

GENNAIO 2008

rendere noto espressamente ai dipendenti che la loro posta elettronica può essere letta in quanto costituisce strumento di lavoro, in modo che il dipendente sappia, quando la usa, che si tratta di messaggi che possono essere letti e soprattutto sappia che mentre la usa spende il nome dell'azienda per cui lavora, per cui deve tenere un comportamento idoneo alla sua funzione. Per questo sarebbe buona regola, quando possibile, utilizzare indirizzi di posta generici e riferiti alla funzione (ad esempio "ufficio acquisti", "personale", "direzione", e simili) in modo da fare meglio comprendere, anche all'esterno, che si tratta della casella di posta di un'impresa e non di una casella di posta personale.

E-mail e reato di sostituzione di persona

In un altro caso riguardante ancora una volta l'uso della posta elettronica, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza 46674/2007, ha affermato che chi crea un indirizzo di posta elettronica con una falsa identità, mostrandosi per una persona diversa, o anche di sesso diverso, può incorrere nel reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p.. Infatti "oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto nell'art. 494 c.p., è l'interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali", inganno che maggiormente può verificarsi in internet, laddove gli utenti fisicamente non sempre hanno modo di vedersi e di riconoscersi. La sentenza è stata emessa a seguito del ricorso presentato dall'indagato che ha tentato di difendersi sostenendo, da un lato, che è comunemente possibile acquisire indirizzi di posta elettronica non corrispondenti al proprio nome e, dall'altro, affermando che non vi sarebbe stato inganno nei confronti del pubblico. La Corte, pur ammettendo che chiunque possa procurarsi un qualsiasi indirizzo di posta elettronica, ha riconosciuto l'ipotesi di reato, ha affermato che l'inganno non si verifica nei confronti del soggetto che assegna la casella di posta elettronica ma piuttosto nei confronti degli utenti della rete. Inoltre, "l'imputazione ex art. 494 c.p.p. debitamente menziona pure il fine di recare - con la sostituzione di persona - un danno al soggetto leso: danno poi in effetti, in tutta evidenza concretizzato, nella specie, come il capo B) della rubrica (relativo al reato di diffamazione, peraltro poi estinto per remissione della querela) nitidamente delinea nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza idonea a ledere l'immagine o la dignità (sottolinea la sentenza impugnata che la A.T., a seguito dell'iniziativa assunta dall'imputato, "si ricevette telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale")".

Novità in materia di musica

Circolano in questi giorni sul web alcune interessanti novità in materia di musica, *peer to peer* e *streaming*. In particolare, è stata salutata con entusiasmo dai fautori del p2p l'apertura del nuovo sito Qtrax che consente di scaricare gratuitamente e legalmente musica da internet nell'ambito di un repertorio che conta circa 25 milioni di brani, grazie all'accordo con quattro delle maggiori etichette: Universal, Sony BMG, Warner e EMI.

Qtrax, che per adesso sarà disponibile solo negli Stati Uniti, si basa su un software che consente di effettuare il download e di archiviare la musica sul proprio computer ma i brani scaricati non potranno essere trasferiti su CD o altri dispositivi. Tutto questo sarà possibile in quanto i compensi spettanti ai titolari dei diritti d'autore saranno pagati con una quota dei ricavi pubblicitari. Le major coinvolte, per adesso, pur non negando l'esistenza di trattative con i fondatori del sito, smentiscono la conclusione di veri e propri contratti in tal senso.

È, invece, realtà il lancio da parte del portale Last.fm di un nuovo servizio in materia di streaming di musica on line che permette di ascoltare i brani in catalogo gratuitamente, senza, però, poterli scaricare sul proprio computer, alla stregua di un grande jukebox.